

FEDERDISTAT



FEDERAZIONE delle ASSOZIONI
SINDACATI DIRIGENTI, DIRETTIVI,
non DIRIGENTI e non DIRETTIVI
del PERSONALE DIPENDENTE
del DIPARTIMENTO dei VIGILI DEL FUOCO
del MINISTERO dell'INTERNO
delle AZIENDE e FUNZIONI CENTRALI



Roma, 07 Giugno 2020

Prot. n.61/2020

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Salvatore MULAS

Al Capo del Corpo Nazionale VVF
Dott. Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Darco PELLLOS

e p.c. Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali CNVVF
Dott.ssa Silvana LANZA

Oggetto: DL. 34/2020 "rilancio", atto camera 2500 art. 260 emendamento n. 260.07

Egregi,

osservando attentamente l'emendamento in oggetto, se da un lato c'è un miglioramento dovuto alla riduzione degli anni di permanenza in prima assegnazione (2 anni invece di 5 anni), dall'altro ci sono due aspetti da tenere in considerazione che peggiorano le condizioni dei Vigili del Fuoco.

Il primo, come recita l'articolo 231-bis comma 1, esclude dalla mobilità, chiunque non presti servizio ininterrottamente nei 2 anni presso il comando. In pratica se un collega ha un grave problema familiare potrà richiedere un eventuale trasferimento temporaneo presso il comando residenziale pena l'esclusione dalla mobilità ordinaria.

Il secondo invece, come recita il comma 2, riguarda l'inserimento di una ulteriore permanenza obbligatoria in ogni nuova sede di servizio per due anni, aspetto che coinvolgerebbe tutti i Vigili del fuoco e non solo i neo assunti. Questo penalizza tutti quei vigili residenti nei comandi in sovrannumero, che se decidessero di avvicinarsi a casa, rimarrebbero bloccati altri due anni.

Vi prego di attenzionare la questione e di porre rimedio alle condizioni equivoche venutesi a creare.

Alla luce di quanto rappresentato sollecitiamo un intervento mirato per il superamento delle problematiche summenzionate.

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Legale Rappresentante

ANTONIO BARONE